

XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2011
233^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI
indi del Vice Presidente
MARITATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2612) Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** integrando l'intervento già svolto, ribadisce le proprie perplessità sul provvedimento ed in particolare sull'articolo 8, il quale prevede la possibilità di nomina di giudici ausiliari. Al riguardo si domanda per quale ragione si sia previsto che tali giudici debbano essere scelti tra gli avvocati dello Stato a riposo e i magistrati a riposo che non abbiano superato i 75 anni di età al momento della preposizione della domanda. Tale circostanza consentirà anche ad avvocati e giudici molto anziani di ricoprire tale delicato incarico. A suo parere sarebbe stato più opportuno prevedere la possibilità di accedere a tale incarico anche per giovani avvocati. Analoghe perplessità destano ancora i profili finanziari connessi all'attuazione dell'articolo 8. Conclude osservando come tali misure nel loro complesso rischino di aggravare e non già di migliorare l'efficienza della giustizia civile.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI** che assicura che in sede di replica darà puntuali risposte alle richieste di chiarimento della senatrice Della Monica, prende la parola il senatore **LI GOTTI (IdV)**, il quale esprime in primo luogo la più viva perplessità circa l'idoneità del sistema dei giudici ausiliari previsto dall'articolo 8 per dare un effettivo contributo allo smaltimento dell'arretrato.

Occorre infatti considerare che dalla circostanza che tali giudici saranno retribuiti con un compenso di 200 euro a sentenza e che nessuno di loro potrà essere retribuito con un compenso superiore a 20 mila euro l'anno, si evince che ciascuno di essi potrà pronunciare al massimo 100 sentenze all'anno.

Moltiplicando tale numero massimo di sentenze pro capite per i 600 giudici ausiliari previsti, si ottiene un totale di non più di 60 mila sentenze l'anno, di poco superiore cioè all'1 per cento dell'arretrato da smaltire.

L'oratore esprime poi vive perplessità sulla razionalità del sistema della sentenza breve e della necessità di richiedere la sentenza estesa per proporre impugnazione.

In particolare esprime perplessità sulla congruità della nuova formulazione della sentenza rispetto all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 111 della Costituzione.

Dopo alcuni chiarimenti del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, il sottosegretario CALIENDO fa presente che il meccanismo proposto dagli articoli 5, 6 e 7 introduce nel nostro ordinamento un sistema da tempo in vigore in Germania, che è stato in passato apprezzato sia dal Consiglio Superiore della Magistratura che dall'Associazione Nazionale Magistrati.

Attualmente, infatti, solo il 15, 16 per cento delle sentenze civili emesse in primo grado viene impugnato. E' evidente pertanto che subordinando l'emissione della sentenza estesa alla proposizione dell'appello si determina una consistente riduzione del carico di lavoro per l'estensione delle sentenze.

Quanto all'obiezione circa i rischi di violazione dell'articolo 111 della Costituzione, va osservato che, così come disciplinata dall'articolo 6, la sentenza breve non è priva di motivazioni, ma ha una motivazione semplificata che viene accettata dalle parti in quanto non propongano appello.

Il senatore **D'AMBROSIO (PD)** ritiene che la nuova disciplina della sentenza possa essere condivisa solo in quanto, come avviene nei paesi che la praticano, si garantisca, come a suo parere sarebbe indispensabile, la presenza delle parti, condizione questa per assicurare l'effettiva comprensione del dispositivo.

Egli concorda altresì con le perplessità manifestate dalla senatrice Della Monica in ordine alle condizioni soggettive incomprensibilmente limitate per l'ammissione alla funzione di giudice ausiliario. In questa materia in realtà sarebbe stato preferibile ricorrere ad una decisa valorizzazione della magistratura onoraria.

Il presidente **MARITATI** rinvia il seguito della discussione.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,10.